



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 9 giugno 2021  
Prot. n. 080/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**OGGETTO: Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, avente ad oggetto “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”.

Il provvedimento è strutturato in due parti:

- la **prima parte**, disciplina la *governance* per il PNRR;
- la **seconda parte**, suddivisa in sette Titoli, reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

**Parte prima – Governance per il PNRR**

La *governance* per il PNRR è affidata ad un serie di organismi di seguito elencati: la Cabina di regia, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Unità per la realizzazione e il miglioramento della regolazione, l’Ufficio per la semplificazione, il Servizio centrale per il PNRR, l’Ufficio di audit.

La responsabilità di indirizzo del PNRR è affidata ad una **Cabina di regia** (art. 2) presieduta dal Presidente del Consiglio, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate. Alle sedute della Cabina di regia, che esercita **poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale** sull’attuazione degli interventi del PNRR, partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Alle sedute possono essere inoltre invitati i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale. La Cabina di regia elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi, effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione del PNRR e il monitoraggio sugli interventi, esamina le criticità segnalate dai Ministri competenti, aggiorna il Consiglio dei Ministri e relazione alla Conferenza unificata.



Con DPCM è istituito un **Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale** (art. 3), composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile. Il Tavolo svolge **funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR**.

La **Segreteria Tecnica** (art. 4) è una struttura costituita con DPCM per il **supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente**, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

L' **Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione** (art. 5) è una struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il **superamento di ostacoli normativi, regolamentari e burocratici** e predispone proposte di semplificazione e sperimentazione normativa.

Il **Servizio centrale per il PNRR** (art. 6) è istituito presso il MEF un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con **compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR**. Il Servizio centrale rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità.

L'**Ufficio di audit del PNRR** è istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) (art. 7). L'ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Ogni amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. La struttura individuata dalle amministrazioni costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8).

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente (art. 9).

Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del **supporto tecnico-operativo** di società *in house* qualificate. Anche le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-



operativo delle società *in house* qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali (art. 10).

L'art. 12 del decreto disciplina l'esercizio di **poteri sostitutivi** in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori. Il potere sostitutivo è esercitato dal Consiglio dei Ministri (in caso di inerzia di Regioni e province autonome) e dal Ministro competente (in caso di inerzia degli altri enti locali), previa assegnazione di un termine a provvedere non superiore a trenta giorni. I soggetti che esercitano i poteri sostitutivi possono agire in deroga ad ogni altra disposizione salvo quelle penali, il rispetto dei principi generali, le disposizioni del codice antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dalla partecipazione all'Unione.

## **Parte seconda - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa**

La parte seconda si compone di sette titoli.

### NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (TITOLO IV)

#### **Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

La disposizione prevede semplificazioni in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste nel PNRR e PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, disponendo in particolare, che:

- in relazione alle suindicate procedure si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso decreto relative ai contratti pubblici (Titolo IV), l'art. 207, comma 1, del decreto Rilancio recante misure urgenti per le imprese appaltatrici<sup>1</sup>, nonché le disposizioni dello stesso art. 48 (comma 1);
- per ogni procedura è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del Codice dei contratti (comma 2);
- le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza

---

<sup>1</sup> Tale comma prevede che l'importo dell'anticipazione del prezzo prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.



derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE (comma 3);

- “[...] è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016... L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. [...] In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi...” (comma 5).

#### **Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)**

Il provvedimento dispone che, fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non possa superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (comma 1, lett. a).

Apportando inoltre modifiche al comma 14 del medesimo art. 105, la norma stabilisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (comma 1, lett. b) punto 2).

Sono inoltre previste ulteriori modifiche all'art. 105 che entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2021 (comma 2). In particolare, rimuovendo il limite quantitativo al subappalto, la disposizione prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, “[...] previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire



*il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 , ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori [...]" (comma 2, lett.a).*

Inoltre, si prevede che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (comma 2, lett. c).

## **Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

In relazione all'esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE<sup>2</sup>, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea:

- stabilisce che il contratto diviene efficace con la stipulazione e non si applica la norma che invece prevede che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme delle stazioni appaltanti<sup>3</sup> (comma 3);
- introduce un **“premio di accelerazione”** disponendo che *“La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale”* (comma 4).

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

<sup>3</sup> Non trova applicazione l'articolo 32, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**Art. 51 (Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76)**

Con riferimento all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sotto soglia comunitaria**, la norma **proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023**, una serie di previsioni del decreto cd. "*semplificazioni*", tra le quali in particolare:

- le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, intervenendo sul decreto Semplificazioni<sup>4</sup> (comma 1, lett. *a*), punto 1);
- la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e di effettuare le verifiche sugli stessi in corso di gara (art. 1, comma 18, D.L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, D.L. 76/2020);
- le disposizioni contenute nel decreto Semplificazioni (art. 3) sulle verifiche antimafia;

Nel confermare l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro, la norma eleva il limite per l'**affidamento diretto dei servizi e forniture**<sup>5</sup>, **portandolo a 139.000 euro**. In tali casi, precisa il provvedimento, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità (comma 1, lett. *a*) punto 2.1).

**Sono inoltre ridefinite le soglie per la procedura negoziata senza bando**<sup>6</sup>. Si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie, e per i lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro fino a 1 milione; inoltre, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione fino a soglia comunitaria, è richiesta la consultazione di almeno 10 operatori - e non più 15 - (comma 1, lett. *a*), punto 2.2).

Le suindicate modifiche si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto in commento (1° giugno 2021), mentre, per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima della sua entrata in vigore ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto (comma 3).

Il decreto modifica inoltre l'art. 2 del decreto Semplificazioni relativo alle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei **contratti pubblici sopra soglia, disponendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione ivi previste** (comma 1, lett. *b*), punto 1). Tale proroga – precisa il provvedimento – non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto Semplificazioni che resteranno in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2021 e che prevedono, con riferimento a specifici settori, la deroga ad ogni disposizione di

---

<sup>4</sup> Il decreto apporta modifiche all'art. 1, comma 1, del d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

<sup>5</sup> Modifica del comma 2, lett. *a*), art. 1, del d.l. 76/2020.

<sup>6</sup> Modifica del comma 2, lett. *b*) art. 1, del d.l. 76/2020.



legge diversa da quella penale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi antimafia (comma 2).

**Art. 52 (Modifiche al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)**

Intervenendo sul decreto Sblocca cantieri prevede la **proroga al 30 giugno 2023 del regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti**<sup>7</sup>(comma 1, lett. a), punto 1.1).

Proroga inoltre:

- dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è prevista l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del Codice, per i settori speciali, secondo cui, nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità (comma 1, punto 3);
- fino al 2023 la disposizione di cui al comma 4, art. 1 del decreto Sblocca cantieri secondo cui i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione (comma 1, punto 4);
- fino al 2023 la disposizione di cui al comma 6, art. 1, del decreto Sblocca cantieri sulla redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti (comma 1, punto 5);
- fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di cui al comma 7, art. 1, dello Sblocca cantieri che, in deroga all'art. 215, comma 3 del Codice, prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 % dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (comma 1, punto 6);
- fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di cui al comma 10, art. 1, secondo cui possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati

---

<sup>7</sup> Trattasi dell' articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei contratti nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori e dell'articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.



oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del Codice, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo Codice (comma 1, punto 7);

- fino al 2023 delle disposizioni di cui al comma 15, art. 1, secondo cui per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del Codice, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato (comma 1, punto 8);
- fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui al comma 18, art. 1, sulla sospensione delle verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore (comma 1, punto 9).

### **Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

La disposizione prevede al comma 5 alcune **modifiche all'art. 29 del Codice dei contratti pubblici relativo ai principi in materia di trasparenza**. In particolare, la norma:

- amplia l'ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione<sup>8</sup> anche alla fase dell'esecuzione (comma 5, lett. a) punto 1);
- sostituisce integralmente il comma 2 del citato art. 29 stabilendo che “ *Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del*

---

<sup>8</sup> Di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.





*presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici." (comma 5, lett. a) punto 2);*

- sostituisce il comma 4 dell'art. 29 disponendo che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche indicate nel comma 2;
- modifica integralmente il comma 4-bis dell'art. 29 disponendo che *"L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229." (comma 5, lett. a) punto 5).*

Il decreto apporta inoltre **modifiche all'art. 81 del Codice relativo alla documentazione di gara**. In particolare:

- denomina la banca dati come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (comma 5, lett. d) punto 1);
- sostituisce il comma 2 stabilendo che "[...] *l'ANAC individua, con proprio provvedimento,*

*adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia." (comma 5, lett. d) punto 2);*

- riscrive il comma 4 disponendo che *"Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione*



*alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante." (comma 5, lett. d) punto 4).*

L'articolo in commento nei commi da 1 a 4, prevede inoltre la semplificazione delle procedure degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.

#### **Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)**

Con riferimento alle procedure riguardanti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC (comma 1), la norma prevede che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale<sup>9</sup>, devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (comma 2).

Mentre per gli operatori economici diversi da quelli suindicati e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3).

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. La norma precisa che **è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione

---

<sup>9</sup> Aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti.



del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile<sup>10</sup> (comma 4).

La norma indica inoltre ulteriori misure premiali che possono determinare l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato (comma 5) e penali in caso di inadempimento dei suindicati obblighi (comma 6).

È infine previsto che stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, a determinate condizioni<sup>11</sup> (comma 7).

## INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO (TITOLO V)

### **Art. 59 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)**

Con la finalità di **assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche**, anche infra-regionali, la norma prevede che il MIMS, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021, sentite le amministrazioni competenti, effettua limitatamente alle infrastrutture statali, **la ricognizione delle strutture esistenti** (sanitarie, assistenziali e scolastiche, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali). Per le infrastrutture non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

All'esito della ricognizione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono individuati i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse individua, in un apposito Piano, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, il cronoprogramma della spesa, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.

---

<sup>10</sup> Fermo restando quanto previsto al successivo comma 7.

<sup>11</sup> Qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.



Per il finanziamento degli interventi è istituito, nello stato di previsione del MEF, il "**Fondo perequativo infrastrutturale**" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

MODIFICHE ALLA L. 241/1990 IN MATERIA DI PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO (TITOLO VI)

**Art. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)**

Integrando l'art. 20, si prevede che nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, **l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica, un'attestazione sul decorso dei termini del procedimento** e dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 63 (Annullamento d'ufficio)**

Modificando l'articolo 21-*nonies*, comma 1, al fine di consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico, la norma **riduce da 18 a 12 mesi il termine entro cui la P.A. esercitando l'autotutela, può annullare in provvedimenti amministrativi illegittimi.**

ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ  
AMMINISTRATIVA (TITOLO VII)

**Art. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)**

Con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività degli enti gestori o concessionari la norma modifica l'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 disponendo che:

- l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi i compiti, gli



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza<sup>12</sup>.

Sono attribuite all’Agenzia una serie di compiti e attività in merito alle infrastrutture stradali ed autostradali.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS

---

<sup>12</sup> La norma modifica il comma 1, lett. a) dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.